

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE PROROGA DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti e di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010".
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010".

ART. 2

(Agenzia nazionale per i giovani)

1. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo sostituito dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le parole "*per l'anno 2008*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2008 e 2009*".

ART. 3
(Proroga in materia radiotelevisiva)

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

ART. 4

(Proroga in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

ART. 5
(*Taglia-enti*)

1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole “*31 dicembre 2008*” sono sostituite dalle seguenti: “*31 marzo 2009*”.

ART. 6

(Proroga dei termini di validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2003 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

ART. 7

(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

ART. 8

(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “*31 dicembre 2008*” sono sostituite dalle seguenti: “*30 giugno 2009*”.

ART. 9

(Proroga del termine di pagamento di sanzioni e di comandi di personale)

1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell'Autorità, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino alla corrispondenza dell'importo di 50.000 euro; la parte di sanzione eccedente ha le destinazioni previste dalla legge. Il predetto importo può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, in relazione alle effettive esigenze di bilancio dell'Autorità. Il presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare.

2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

ART. 10

(Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es.) e conseguentemente del Comitato Generale degli Italiani all'Esteri (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

ART. 11

(Proroga in materia di contrasto al terrorismo internazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole : “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2009”.

ART. 12

(conservazione disponibilità finanziarie Cap. 3003 della pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo, di Barletta –Andria-Trani.)

1. In applicazione dell'art. 4-bis, comma 4, della legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148 ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

ART. 13

(Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il predetto regolamento, con cui, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge, sono disciplinati i termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

ART. 14

(Proroga di termini in materia di difesa)

1. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole "*11 anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*12 anni*".
2. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "*fino all'anno 2009*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino all'anno 2015*".
3. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole "*fino al 2009*" sono sostituite con le seguenti: "*fino all'anno 2015*";
 - b) al comma 4-bis, le parole "*fino all'anno 2009*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino all'anno 2015*";
 - c) al comma 5-bis, le parole "*fino all'anno 2009*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino all'anno 2015*".
4. Dall'applicazione dei commi 2 e 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole "*al 2008*" sono sostituite dalle seguenti: "*al 2009*".
6. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole "*31 dicembre 2009*", sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2011*". Conseguentemente l'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2009.

ART. 15

(Proroga di termini in materia di accantonamenti e divieto di estensione del giudicato)

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.
3. Ai fini del completamento delle operazioni di rimborso da parte dei gestori dei servizi di comunicazione mobili per le spese sostenute dal Ministero della difesa durante la vigenza dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, il termine per la riassegnazione integrale allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate dai citati gestori è differito al 30 giugno 2009.
4. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2009”.

ART. 16

(Attività in materia di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico)

1. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico e l'attuazione delle disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 è prorogato al 31 dicembre 2009, anche per quanto riguarda la stipula di accordi di programma per il triennio 2009-2011.

ART. 17

(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".

ART. 18

*(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse
di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19

(liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)

1. I termini di cui all'art. 26, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

ART. 20

(misure in materia di pesca)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2009”.

ART 21

(Assegnazione del contingente bioetanolo ed ETBE defiscalizzato)

1. Per i quantitativi del contingente di bioetanolo del programma triennale di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, come modificato dall'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per l'immissione in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2004 n. 96.

3. L'importo previsto per la defiscalizzazione del contingente di bioetanolo di cui al comma 1 non utilizzato al 30 giugno 2009, è destinato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 22

(disposizioni in merito all'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia- EIPLI)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2009”.

ART. 23
(neo patentati)

1. Al comma 4, dell'articolo 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "*1 gennaio 2009*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*1° gennaio 2010*".

ART. 24
(Contratti pubblici)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: "dal 1° gennaio 2009", sono sostituite dalle seguenti parole: "dal 31 dicembre 2009".

ART. 25

(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009".

ART. 26

(Programmi Nazionali Urban Italia – Azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità)

1. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposita unità previsionale di base per essere riassegnate, nell'anno 2009, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni interessati ai suddetti programmi Urban.
2. Le disponibilità giacenti al 31 dicembre 2008 sulle contabilità speciali di tesoreria intestate ai comuni, in applicazione del predetto articolo 145, comma 86, della legge n. 388 del 2000, sono riversate, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a cura dei rispettivi funzionari delegati, all'entrata del bilancio dello Stato, sulla stessa unità previsionale di base di cui al comma 1, per essere riassegnate nell'anno 2009 al predetto Ministero per le finalità di cui al medesimo comma 1.

ART. 27
(*Cabotaggio marittimo*)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in euro 20.000.000,00 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000,00, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000,00, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000,00, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000,00 nell'anno 2009.

ART. 28

(*Demanio marittimo*)

1. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 4, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, pari rispettivamente ad euro 8.000.000,00, iscritti in conto residui di stanziamento sul capitolo 7616 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad euro 12.000.000,00, iscritti in conto residui di stanziamento sul capitolo 7670 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000,00 nell'anno 2009, per essere utilizzate a copertura delle spese derivanti per l'anno 2009 dal riordino e dalla razionalizzazione dell'andamento della dividende del demanio marittimo nonché dallo sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (SID).

ART. 29
(Autostrada Ferrovia Alpina)

1. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari a euro 6.300.000,00, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura delle maggiori spese derivanti per l'anno 2009 dalla prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada Ferrovia Alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.

ART. 30

(delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)

1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 le parole: "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

ART. 31

(sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)

1. All'articolo 54, comma 3 *bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, le parole "dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2010".

ART. 32

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), all'articolo 26, comma 3, terzo capoverso, e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 giugno 2009.

ART. 33

(commercializzazioni medicinali veterinari omeopatici)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti : "31 dicembre 2009".

ART.34

(contratti a tempo determinato personale Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 35

(Modifica al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

ART. 36

(Proroga di termini in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2009".

ART. 37

(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)

1. All'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2009".

ART. 38

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali)

1. I termini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2009.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART. 1

L'emendamento proroga nuovamente la disposizione della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), già prorogata dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), introdotta al fine di assicurare il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le Regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.

Per evitare un vuoto legislativo, la legge n. 350/2003 aveva sancito una normativa ponte per le leggi regionali emanate in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali, al fine di garantire piena operatività ai relativi provvedimenti legislativi, in attesa dell'elaborazione della disciplina attuativa dell'articolo 119 della Costituzione. La proroga introdotta dalla finanziaria per il 2008 ha prorogato di un anno al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale.

In attesa del nuovo quadro normativo che conseguirà all'entrata in vigore della legge delega sul "federalismo fiscale", il cui disegno di legge è stato approvato dal Governo ed è in corso di esame in Parlamento (A.S. 1117), e dei successivi decreti legislativi, è opportuno intervenire legislativamente al fine di assicurare un'ulteriore proroga, fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010, dunque ad una data che risulta allineata con la presumibile efficacia dei predetti decreti legislativi.

ART. 2

L'Agenzia Nazionale per i Giovani, ente dotato di personalità giuridica autonoma, secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, è stata istituita con decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007 n. 15, in attuazione della decisione n. 1719/2006/EC del 15 Novembre 2006, con la quale il Parlamento ed il Consiglio UE hanno definito le strategie comunitarie in materia di politiche giovanili, istituendo il programma *Gioventù in Azione*.

L'Agenzia ha il compito di amministrare le misure decentrate del programma comunitario e sviluppare, su scala nazionale, i programmi necessari al perseguimento degli obiettivi che la strategia comunitaria fissa.

L'articolo 28, comma 4-bis, del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito in legge 29 novembre 2007, n.222, determina la dotazione organica dell'Agenzia in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia, ed individua nell'apposito fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le risorse con cui far fronte al relativo onere.

Come noto, articolo 66, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificando il richiamato art.1, comma 527, della legge 296/2006, sembra limitare al solo anno 2008 la possibilità di utilizzo di tale fondo, precludendo, di fatto, all'Agenzia, per l'anno 2009, le assunzioni di personale a tempo indeterminato, peraltro già considerate nella Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, ed in vista delle quali stanno per essere avviate le relative procedure concorsuali.

La criticità di tale situazione appare aggravata dalla circostanza che i contratti a tempo determinato non rinnovabili di cui l'Agenzia si avvarrà, ai termini di legge, dal gennaio 2009, perverranno a scadenza definitiva nel biennio 2010-2011.

La proposta in oggetto mira a porre rimedio a tale situazione, limitandosi ad estendere la previsione di cui al citato comma 527, art. 1, legge 296/2006, anche all'anno 2009.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato perché utilizza le risorse già stanziato dal predetto comma 527.

ART. 3

La convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI per la RTV di San Marino, prorogata dall'art. 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, verrà a scadere il 31 dicembre 2008.

L'accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è stato firmato il 5 marzo 2008 e durerà cinque anni. La sua esecutività e la nuova convenzione attuativa con la RAI sono, però, sospese fino alla conclusione dell'iter di ratifica dei due paesi contraenti.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e dei relativi fondi per il 2009, si ritiene necessario prorogare al 31 dicembre 2009 la fornitura dei servizi medesimi previsti dall'apposita convenzione con la RAI.

ART. 4

L'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine - fissato dall'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale al 31 dicembre 2007 e già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 -, a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

ART. 5

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla data del *31 marzo 2009* non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Quest'ultimo, a sua volta, in ciò novellato proprio dallo stesso articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008, stabilisce, per l'emanazione dei medesimi regolamenti, il più breve termine del *31 dicembre 2008*.

Appare necessario superare tale discrasia, dovuta ad un difetto di coordinamento testuale in sede di conversione del decreto-legge n. 112/2008.

ART. 6

La disposizione consente di spostare al 1° gennaio 2010 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Viene circoscritta la disposizione alle graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 2003. Per quelle precedenti riprenderà il loro decorso temporale che ne determinerà la naturale scadenza.

La disposizione è necessaria soprattutto per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Ciò anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l'utilizzo della graduatoria.

ART. 7

La disposizione consente di bandire concorsi pubblici riservati nella misura del 20 per cento al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fino al 30 giugno 2009 e non fino al 31 dicembre 2008

Si tratta di mantenere la vigenza di una disposizione, in attesa del riordino della materia, che consente alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.

ART. 8

Con la modifica arrecata all'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si proroga, al fine di salvaguardare la continuità del servizio, l'efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall'Istat per la costituzione della rete di rilevatori sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova società di rilevazione statistica.

ART. 9

1. In relazione alla grave situazione di crisi del sistema economico la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 è diretta a prorogare di trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il presente comma è, inoltre, diretto ad assicurare che l'Autorità possa operare senza disfunzioni.

Si introduce, in particolare, anche per quell'Autorità, in misura peraltro assai contenuta, un sistema di parziale autofinanziamento conforme a modelli già adottati nell'ordinamento italiano per altre Autorità indipendenti; si ricorda, ad esempio, che l'articolo 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il d. lgs. n. 196/2003, prevede un sistema di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nella maggior misura della metà dell'importo delle sanzioni irrogate.

Nel caso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il ricorso all'autofinanziamento è assai più limitato in quanto per un verso sono escluse dall'applicazione della disposizione in esame le sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 287 del 1990 – di regola di elevato importo commisurato al fatturato-, mentre, per altro verso, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146 è direttamente versato all'Autorità non per l'intero, ma solo “fino alla corrispondenza di un importo di 50.000 euro”, pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo, come modificato dal citato decreto n. 146/2007, per le infrazioni di cui all'art. 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. Il resto della sanzione, che ne costituisce di regola la parte di gran lunga più cospicua, mantiene le destinazioni previste dalla legge.

Si segnala che una previsione avente analogo contenuto è già stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale articolo 13, comma 4, del disegno di legge recante “*disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ed è ora all'esame del Senato della Repubblica quale A.S. 1195.

Al fine di assicurare adeguata flessibilità al modello di finanziamento si prevede, infine, che il predetto importo possa essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, in relazione alle effettive esigenze di bilancio dell'Autorità.

2. La previsione di cui al comma 2 è diretta a consentire la proroga con provvedimento dell'Autorità dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizione di legge e ad estendere a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa già stabilita dall'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 10

I Comitati per gli italiani all'estero di tipo elettivo, costituiti nelle circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila connazionali ed eletti ogni cinque anni, costituiscono la forma di rappresentanza più diretta e vicina di cui le comunità italiane all'estero dispongono, al fine di veicolare e discutere le proprie istanze.

Attualmente sono attivi 123 Comites elettivi, il cui mandato termina a marzo 2009. I Comites hanno competenze consultive su ogni aspetto della vita della collettività italiana residente, si rapportano alla Sede diplomatico – consolare, in base alla competenza territoriale; possono rivolgere istanze alle autorità locali.

I consiglieri dei Comites eleggono, entro 120 giorni dalla nomina, i membri del Consiglio generale per gli italiani all'estero (CGIE), organo consultivo che rappresenta la comunità italiane nel mondo nei confronti delle istanze nazionali, anch'esso con mandato quinquennale, in scadenza a marzo 2009.

Dall'entrata in vigore della legge 459/2001 gli italiani residenti all'estero possono votare per corrispondenza per il rinnovo del Parlamento italiano, eleggendo i candidati della circoscrizione estero (12 deputati e 6 senatori). Essi votano per corrispondenza anche in occasione dei referendum nazionali. Tenuto conto del fatto che la istituzione della Circoscrizione estero e il voto politico per corrispondenza hanno mutato radicalmente la nozione stessa e la portata della rappresentatività degli italiani all'estero, negli ultimi mesi e' stata avviata, anche in sede parlamentare, una riflessione sull'istituto dei Comites, e in diretta connessione ad esso, su quello del CGIE.

In tale contesto, non appare opportuno procedere – entro la scadenza prevista da legge - al rinnovo quinquennale dei consiglieri dei Comites e conseguentemente anche a quello del CGIE – in quanto sono attualmente allo studio alcune ipotesi di riforma al fine di prevedere formule differenti di rappresentatività.

Dette ipotesi potrebbero essere finalizzate, tra l'altro, alla modifica della soglia minima di residenti, necessaria per la istituzione di un Comitato, con la potenziale, grave conseguenza che i Comites attuali, da poco rieletti, potrebbero risultare esautorati - ancorché in carica - in quanto privi di adeguata legittimazione politica.

Ulteriore considerazione a favore del differimento della consultazione generale è il rischio che le elezioni, nel momento in cui avranno vigenza le norme attualmente oggetto di valutazione politica, possano essere ripetute, con la conseguente duplicazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle elezioni pari a 6 milioni di euro per il rinnovo dei Comites e a 1 milione di euro per il rinnovo del CGIE.

Si segnala inoltre che, in occasione della riforma legislativa del settore, tra il 2001 e il 2003 l'elezione dei Comites e, conseguentemente, anche quella del CGIE è stata differita due volte in considerazione della esigenza di portare a compimento l'iter parlamentare della riforma.

ART. 11

Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo.

A seguito dell'allarmante situazione internazionale e delle recenti operazioni di polizia sul territorio nazionale, si ritiene pertanto necessario prorogare per un altro anno il predetto termine, già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 12

A fronte della proroga stabilita dall'art. 4-bis, comma 4, della legge 2 agosto 2008, n. 129 risulta ancora possibile prevedere l'istituzione di ulteriori uffici periferici dello Stato attraverso l'emanazione di appositi D.P.C.M. sino al 30 giugno 2009.

Diviene pertanto necessario conservare nel conto dei residui le disponibilità finanziarie esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 che, diversamente, andrebbero in economia, vanificando in parte gli effetti della proroga stessa.

ART. 13

La norma è diretta a prorogare al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione delle misure a sostegno del personale militare e di quello civile presente nelle zone adiacenti le basi militari nazionali che abbia contratto infermità o patologie tumorali da ricondurre all'esposizione o all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano particelle pesanti derivanti dall'esplosione di materiale. Ciò in quanto la concertazione interministeriale, seppure tempestivamente avviata e fortemente sostenuta dalle amministrazioni proponente e concertanti, ha consentito di pervenire alla stesura definitiva dello schema di regolamento, rivelatosi particolarmente complesso sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione alla formulazione della norma, solamente il 12 dicembre u.s..

Conseguentemente, la disposizione prevede, al fine di garantire l'intera disponibilità finanziaria complessiva di 30 milioni di euro apprestata dall'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010), la conservazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni riferita all'anno 2008, per l'anno 2009.

Nel contempo, la disposizione, tenuto conto della preminenti competenze individuate in capo al Ministero della difesa dallo schema di regolamento predisposto in sede interministeriale, prevede che esso sia adottato non più su proposta del Ministero dell'interno, come indicato dall'articolo 2, comma 79 della citata legge n. 244 del 2007, ma su proposta di quello della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

ART. 14

Il comma 1 è diretto a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2009, la disposizione che consente al personale militare di poter essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno 40 anni di servizio effettivo. Già l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, aveva previsto la proroga di un anno di tale disposizione, in ragione della necessità di attendere la nuova disciplina relativa all'innalzamento dei limiti di età per l'accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia previdenziale. Nell'ambito di tale provvedimento dovrà, infatti, essere realizzato il raccordo tra la citata nuova disciplina e le modalità di applicazione dell'istituto dell'ausiliaria. Nella considerazione che tale delega non è stata ancora esercitata - motivo per cui con l'articolo 2 proposto se ne chiede la proroga di ulteriori 12 mesi - permane l'esigenza di mantenere per un ulteriore anno la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare.

Si fa presente che la norma, che tra l'altro troverebbe applicazione solamente per un ristretto numero di soggetti considerato il fatto che permane la condizione dei 40 anni di servizio effettivo, deve ritenersi neutra sotto il profilo finanziario per i motivi già evidenziati e condivisi in occasione della precedente proroga.

In particolare si osserva, infatti, che all'atto del collocamento in congedo del militare nella posizione dell'ausiliaria, cessa per l'Amministrazione l'obbligo di erogare i contributi previdenziali e pensionistici, pari complessivamente al 24,20% della retribuzione dell'interessato, il quale invece continua a versare i contributi sul proprio trattamento pensionistico, nella misura dell'9,10% se ufficiale e dell'8,75 se sottufficiale. A fronte di ciò il soggetto ha diritto per la durata di permanenza

in ausiliaria (massimo un quinquennio) al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza virtualmente percepito e quello economico spettante, nel tempo, al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta dal militare all'atto del collocamento in congedo (dal computo sono oggi escluse, per espressa disposizione normativa, le indennità dirigenziali). Tenuto conto dell'anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell'amministrazione che costituiscono un significativo risparmio e che gli aggiornamenti stipendiali sono sensibilmente inferiori rispetto alle citate percentuali di contribuzione a carico dell'interessato, ne discende che non sono ravvisabili oneri superiori collegati alla permanenza nella posizione di ausiliaria. Si rileva, in ultimo, come la disposizione costituisca esclusivamente una anticipazione, tra l'altro molto limitata considerato il requisito dei 40 anni di servizio effettivo, dell'accesso alla posizione dell'ausiliaria per raggiungimento dei limiti di età, talchè il soggetto è comunque destinato ad accedere all'istituto dell'ausiliaria, seppur in un tempo di poco successivo. Si osserva, in proposito, che evidentemente è sulla base di tali considerazioni che l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il quale prevede la prosecuzione della possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda fino al 2007 che si intende prorogare di un ulteriore anno con il presente emendamento, non è corredato di alcuna forma di copertura di spesa.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono dirette a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-ter e dall'articolo 61, commi 3, 4 bis e 5 bis, del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate.

In particolare si tratta di prorogare l'attuale disciplina che consente, fino all'anno 2009 compreso, di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all'avanzamento, in luogo del numero fisso di promozioni indicato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997.

La previsione assume particolare urgenza in quanto a partire dall'anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste, con differenze che, per talune Forze armate, assumono dimensioni assai significative (88 promozioni su una media di circa 170 ufficiali che si presenteranno in valutazione dal 2009 al 2014). Tale fenomeno è dovuto alle immissioni operate negli anni novanta, prima dell'introduzione della nuova legge di avanzamento degli Ufficiali che ha portato ad arruolamenti di minore entità e in linea con il numero di promozioni annuali previste dalla stessa legislazione. Pertanto, la proroga richiesta è strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri più rigidi. In mancanza di tale intervento si determinerebbe un'eccessiva selezione in un grado "iniziale" che comporterebbe pesanti riflessi sul personale giacché esso si vedrebbe privato della possibilità di poter efficacemente concorrere per le successive promozioni e quindi potrebbe avere una caduta di motivazione deleteria per l'Amministrazione. Da qui emerge il profilo di necessità della norma di proroga. Con riguardo all'esigenza, nell'imminenza del citato termine di scadenza, di prevedere la proroga delle disposizioni transitorie in questione fino all'anno 2015, si evidenzia che essa si riconnette all'incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull'ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e la conseguente necessità per le commissioni di conoscere preventivamente l'ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell'ambito del quale debbono operare negli anni futuri. Analoga esigenza aveva determinato la necessità di intervenire con l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, al fine di prorogare fino all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il comma 4 chiarisce che i commi 2 e 3 non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze

del personale della difesa è basata sul principio dell'invarianza della spesa, rispetto alle dotazioni finanziarie indicate nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminate dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La dimostrazione dell'invarianza della spesa complessiva del personale militare, rispetto agli importi previsti dalle norme sopra indicate, è verificata nell'ambito del decreto ministeriale annuale emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In questo quadro di situazione, le eventuali maggiori spese che si potrebbero verificare in un determinato settore del personale delle Forze armate verrebbero automaticamente compensate in altri gradi, ruoli, categorie mediante il citato decreto. Quindi, un eventuale maggior costo legato ad un numero di promozioni annuali da capitano a maggiore, qualora fosse in qualche caso superiore ai valori indicati nelle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, sarebbe automaticamente compensato con una minore consistenza globale del personale militare della Difesa e verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di un esiguo numero di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ai fini della costituzione iniziale del citato ruolo, prorogando fino all'anno 2009 il termine per la conclusione delle operazioni di transito. L'ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi.

Il comma 6, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è teso a prorogare il termine entro cui le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa, dovranno raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura. Si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1600 dipendenti, dislocati nei Comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). In ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati, l'obiettivo del conseguimento dell'economica gestione assume un'alta connotazione programmatica di modo che appare indispensabile prevedere fin da ora, all'Agenzia Industrie Difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento. In coerenza con tale obiettiva necessità, per consentire all'Agenzia Industrie Difesa di funzionare e di portare a compimento la gestione degli impianti produttivi secondo le logiche dell'economia di mercato, la norma è conseguentemente volta anche ad autorizzare l'Agenzia stessa a prorogare fino al 2011 la validità dei contratti di lavoro in corso di validità scadenti nel biennio 2008-2009, stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, relativi al proprio personale dipendente tecnico e amministrativo. Ciò risulta quanto mai necessario per evitare che, ad iniziare dai prossimi giorni e nel volgere di qualche mese, l'Agenzia si trovi priva di tutto il personale dipendente, poiché tutto con contratto scadente fra il dicembre 2008 e il primo semestre del 2009. Quanto sopra, evidentemente, determinerebbe l'obiettiva impossibilità per l'Agenzia stessa di svolgere qualsiasi delle attività istituzionali affidategli, a grave scapito delle realtà produttive ed industriali alla cui gestione essa è preposta e dell'ingente numero di personale degli stabilimenti. Si tratta di complessivi 17 dipendenti, già tecnicamente formati e proficuamente impiegati nelle specifiche attività in seno agli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia.

Il comma 7 è volto a differire, per le sole strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina la

corresponsione degli emolumenti relativi allo straordinario alla previa attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze. L'intervento si rende necessario in quanto la complessità dell'organizzazione del Dicastero, con distribuzione sull'intero territorio nazionale di un notevole numero di enti, reparti ed uffici, alcuni di questi con poche unità di personale, non consente, per oggettive difficoltà, di completare entro l'anno in corso le operazioni avviate per dotare tutte le articolazioni dei citati sistemi di rilevazione delle presenze.

Art. 15

La norma, al comma 1, ripropone la proroga tesa a consentire il mantenimento in bilancio per l'utilizzazione nell'esercizio successivo delle quote ancora accantonate, al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), per il finanziamento di interventi delle amministrazioni. Si tratta di una proroga già prevista all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, rivelatasi particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate per legge al funzionamento delle amministrazioni, e, per la Difesa, soprattutto all'operatività delle Forze armate, in una situazione di forte contrazione degli stanziamenti, viepiù opportuna a seguito della manovra attuata dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 2 ripropone la disposizione di cui all'articolo 22, comma 13, della legge di bilancio per l'anno 2007 che già aveva autorizzato la conservazione in bilancio per il 2008, quali residui, degli stanziamenti correlati all'incentivazione del personale civile e militare della Pubblica Amministrazione non impegnati nel corso delle attività di gestione del 2007. Tale peculiare autorizzazione legislativa è correlata alla necessità di assicurare che risorse individuate per legge e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti fra il Governo e le rappresentanze dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Dicasteri per essere effettivamente corrisposte agli eventi diritto.

In tal senso la norma proposta è volta ad assicurare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di impiegare tali somme anche nel caso in cui il protrarsi della trattativa negoziale abbia imposto il perfezionamento dei correlati atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attività di gestione dell'esercizio finanziario 2008.

Il comma 3 ha lo scopo di consentire l'effettivo rimborso, previsto dall'articolo 2, comma 3, decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, degli oneri sostenuti dal Ministero della difesa a seguito delle modifiche apportate al piano di ripartizione delle radiofrequenze per le esigenze dei servizi di comunicazione mobili (Vodafone Omnitel e Wind). Ciò limitatamente alle somme, pari a € 1.939.365, il cui diritto al rimborso è maturato prima dell'abrogazione della legge n. 189 del 1997 da parte dell'articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In sostanza, con il presente intervento si intende portare al 30 giugno 2009 la possibilità di completare le operazioni contabili collegate all'attuazione del menzionato articolo 2, comma 3 della legge n. 189 del 1997 per le quali di fatto è stato posto un termine con l'abrogazione della citata legge.

Il comma 4 è volto a prolungare di un ulteriore anno la proroga prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, riguardante il divieto per le amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

ART. 16

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 3, comma 11, stabilisce che le attività di ricerca nel settore elettrico rappresentano onere generale afferente al sistema e identifica come il campo di interesse della ricerca il sistema elettrico, stabilendo che gli oneri relativi sono a carico

della generalità degli utenti. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 recante "*Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico*" istituisce il Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca (articolo II). Lo scopo della ricerca di sistema è quello di consentire, con l'apporto economico degli utilizzatori dell'energia elettrica, la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo, dimostrazione e diffusione destinate a dare risposte alle problematiche che stanno emergendo, assicurando così, nel medio-lungo termine, uno sviluppo del sistema elettrico coerente con le necessità economiche e sociali del Paese, nel rispetto dell'ambiente.

Il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 definisce nuove modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo per il sistema elettrico nazionale e per il loro controllo, al fine di garantirne l'aderenza alle finalità definite dal decreto 26 gennaio 2000.

In particolare il decreto prevede che, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale, il Ministero dello sviluppo economico stipuli accordi di programma con validità triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica.

Il successivo decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006 disponeva che per lo sviluppo delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero stipulasse accordi di Programma con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la società CESI Ricerca Spa.

Il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "*Misure urgenti per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*" ha consentito di dare immediata operatività al Fondo e di garantire la continuità delle attività di ricerca a valenza strategica e pluriennale, sulla base delle linee tematiche individuate dal decreto 23 marzo 2006.

L'emendamento in oggetto consente di dare ulteriore continuità all'operatività al Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e di garantire la continuità delle attività di ricerca a valenza strategica e pluriennale.

ART. 17

L'emendamento proposto proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005), nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo Codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Infatti, nonostante la precedente proroga ed i positivi risultati conseguiti nel corso del corrente anno per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del Codice sia da parte del Ministero che da parte dell'ISVAP, alcuni regolamenti attuativi sono ancora in corso e non è prevedibile che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine del 31 dicembre 2008.

ART. 18

Ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti

Commissioni parlamentari. Trattandosi di stanziamento di parte corrente, tali somme sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione.

L'attuale formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge AS 1195 di iniziativa governativa, nel testo approvato dalla Camera, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni Antitrust riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta social card (289 milioni di euro circa) - esigenza rilevante e coerente con le originarie finalità a favore dei consumatori previste per tali fondi - e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali), fatta comunque salva la copertura finanziaria delle iniziative già in corso da parte di questo Ministero, a fronte di impegni già pubblicamente assunti sia con le associazioni dei consumatori che con le regioni, per l'utilizzo di circa 25 milioni di euro delle predette somme (di cui, 6,4 milioni circa già ripartiti con d.m. 15.2.2008 e 18,6 milioni circa ripartiti con d.m. 17 novembre 2008, a seguito del prescritto parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari).

Tale previsione normativa in corso ha naturalmente indotto questo Ministero a non attivare per il corrente anno ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi, con la conseguenza che, ove - come è ipotizzabile - la citata iniziativa legislativa non pervenga a definitiva approvazione entro il corrente esercizio, la prevalente quota non ancora impegnata dei fondi stessi sarebbe trasferita all'economia e non sarebbe neppure più utilizzabile per l'iniziativa legislativa in corso.

Ne consegue l'esigenza di prorogare al riguardo il relativo termine di impegnabilità, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l'articolo 48, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008, n. 31 (disposizione che, peraltro, non ha poi trovato concreta attuazione).

La norma proposta, disponendo il semplice mantenimento in bilancio di fondi già esistenti, non comporta nuovi o maggiori spese per il bilancio dello Stato, né minori entrate.

ART. 19

La legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006, al quinto periodo del comma 9-bis dell'art. 1 prevede la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari alla data del 31 dicembre 2007, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato.

Tale scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.

A causa delle difficoltà di prevedere il completamento di procedure liquidatorie entro il termine di legge previsto e tenuto conto della particolare natura delle procedure concorsuali, può verificarsi che situazioni oggettive quali la pendenza di contenziosi particolarmente complessi o alienazioni del patrimonio di difficile realizzo impediscano, di fatto, la chiusura di tali procedure.

Pertanto, stante tale complessa situazione, si ritiene necessario prevedere la proroga del citato termine per almeno un anno, e cioè al 31 dicembre 2009.

ART. 20

Il termine per il quale si chiede la proroga è stato fissato nel 1998 come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all'uso dell'attrezzo denominato draga idraulica. Al momento attuale, si ritiene di dover mantenere invariato lo sforzo di pesca con tale attrezzo almeno per altri tre anni e, a tal fine, si necessita della proroga urgente del termine *ex lege* sopraindicato. Tale invarianza della flotta da pesca in questione, oltre a garantire l'obiettivo di eco-sostenibilità del prelievo di risorse ittiche, è, altresì, necessaria agli accertamenti e alle procedure da avviarsi in funzione del limite di distanza dalla costa pari a 0,3 miglia nautiche che, in forza dell'intervenuto Regolamento CE 1967/2006 del Consiglio del

21.12.2006, entrerà in vigore il 1° giugno 2011 proprio per la flotta da pesca operante con draga idraulica.

Dal punto di vista finanziario la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 21

Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, derivanti da materie prime agricole, che determinino un ridotto impatto ambientale, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) è intervenuta sull'art. 22-bis decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, introducendo una aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo ed Etbe nell'ambito di un programma triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, entro un limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui. Il citato programma triennale è stato autorizzato dalla Comunità europea, ai sensi della normativa sugli aiuti di stato, con decisione del 20 agosto 2008.

La suddetta disposizione al comma 5-bis stabilisce che le norme applicative del programma in questione siano definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e dell'Agricoltura.

Nelle more della emanazione del suddetto decreto, poiché trattandosi di agevolazione fiscale il contingente defiscalizzato si azzerà al 31 dicembre prossimo, è opportuno ed urgente consentire che i quantitativi di bioetanolo ed ETBE defiscalizzati, oggetto di assegnazione con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane entro il 31 dicembre 2008, possano essere immessi in consumo entro un congruo termine, indispensabile ai fini della gestione del contingente.

Ed infatti, in assenza di una disposizione in tal senso, si determinerebbe una situazione analoga a quella determinatasi per il triennio 2005-2007, il cui iter procedimentale si è completato negli ultimi giorni dell'ultimo anno del programma, rendendo vane le assegnazioni in favore dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Per analoghe ragioni è opportuno che, nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 5 bis dell'art. 22 bis del testo unico accise, si faccia riferimento alle disposizioni relative al triennio precedente.

Infine, il comma 3 consentirebbe di far salvo l'impiego ai fini dello sviluppo del settore agroenergetico delle risorse finanziarie non utilizzate per la defiscalizzazione del contingente di bioetanolo.

Dal punto di vista finanziario la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 22

Il termine del 31 dicembre 2008, per il quale si chiede la proroga al 30 giugno 2009 (sei mesi), riguarda il potere, autorizzato *ex lege*, del Commissario straordinario dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di proseguire la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua attraverso la proroga dei contratti in essere allo scopo. La proroga proposta è necessaria ed urgente poiché in sede di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (attualmente A.C. 1961), sono stati approvati alcuni emendamenti all'art. 3 per superare lo stato di emergenza attraverso l'adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso (art. 4-bis) e con lo spostamento di un anno del termine previsto per l'adozione del regolamento di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3-bis). Pertanto, la proroga proposta eviterebbe, attraverso il prosieguo concreto della gestione, il mancato introito di ingenti risorse finanziarie. Il contratto relativo alla gestione in appalto dell'invaso del Sinni, infatti, è stato prorogato al 31 dicembre 2008, ma alla scadenza del termine previsto dall'art. 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

2008, n. 31, il Commissario sarà carente di potere ad adottare i necessari e indifferibili provvedimenti necessari. Ciò comporterebbe un ulteriore aggravio della situazione debitoria dell'EIPLI.

Dal punto di vista finanziario la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 23

La disposizione di cui all'articolo 117, comma 2 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Nuovo Codice della Strada", in materia di limiti di tara/potenza per i neopatentati, prevede attualmente che ai titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non è consentita la Guida di veicoli aventi potenza specifica riferita alla tara, superiore a 50kw/t.

L'emendamento trae spunto dalla necessità di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore della suddetta norma che riguarda i neo patentati e che potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale proroga trova una sua utilità anche nell'ottica di una imminente revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 285 del 1992 e succ. modifiche e integrazioni e nel recepimento entro il 2010 della direttiva 20 dicembre 2006/126/ CE

ART. 24

L'emendamento trae spunto dalla necessità di rinviare ulteriormente l'abrogazione delle disposizioni contenute all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in una fase successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del menzionato decreto legislativo.

Tale proroga è resa necessaria al fine di una rivisitazione ed aggiornamento della normativa specifica relativa la cessione dei crediti nei contratti pubblici previsti dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 25

Il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 prevede che fino al 31 dicembre del corrente anno i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 e 22 marzo 2000.

Per stabilire i nuovi canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale lo stesso articolo 17, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria R.F.I. S.p.A. e da adottare previo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Allo stato attuale, pur essendo praticamente completata l'istruttoria per la predisposizione della proposta di decreto ex art. 17 comma 1 del d.lgs 188/03 che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la proposta finale da parte di R.F.I.. L'istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all'impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all'infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare

riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo ed a spese delle Regioni. Sotto tale profilo resta, a legislazione vigente, irrisolto il nodo relativo alla condivisione dello schema di decreto con le stesse Regioni, che lamentano, come noto, l'assenza di un idoneo quadro di sostegno finanziario.

La questione dei canoni, inoltre, riveste carattere di estrema delicatezza in relazione alla prossima entrata in funzione dei nuovi servizi ferroviari ad Alta Velocità/Alta Capacità sulla linea Milano-Roma-Napoli. Per le tratte AV/AC, infatti, i canoni di accesso non dovranno semplicemente essere posti a copertura dei costi di circolazione sopportati dal gestore dell'infrastruttura, ma anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione delle linee ferroviarie AV/AC.

In considerazione di quanto sopra, pur prevedendo di riprendere in tempi brevi i contatti con le Regioni per la condivisione della proposta di decreto finalizzata a stabilire i nuovi canoni, tenuto anche conto dei tempi tecnici per l'acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza Stato - Regioni, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso quantomeno al 31.12.2009. Ciò al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'iter di approvazione ed adozione del nuovo decreto.

ART. 26

La Direzione generale per la programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile del coordinamento del Programma URBAN Italia, finanziato con fondi nazionali a valere sulla L. 388/2000 pari a Euro 101.210.028,45, che ha attivato risorse complessive pari a Euro 360.769.043,37.

Ai sensi del decreto istitutivo 7 agosto 2003 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003 n. 286, le 20 Amministrazioni Comunali partecipanti al Programma sono tenute a spendere le risorse a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, entro il 31 dicembre 2008.

Dalle rendicontazioni delle spese effettuate dai Comuni al 30 giugno 2008, emerge un buono stato di avanzamento dell'intero Programma, pari all'85,19% del costo complessivo, tuttavia si prevede che, a chiusura del Programma, si registreranno alcune economie.

I 20 Comuni promotori dei Programmi hanno convenuto che, in considerazione dei risultati positivi registrati dall'iniziativa URBAN Italia, le economie a valere sui fondi di cui alla L. n. 388/2000 provenienti dai singoli Programmi al 31 dicembre 2008, siano impiegate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per azioni di capitalizzazione, diffusione dei risultati e studi di fattibilità a favore dei 20 Comuni Urban Italia.

Per tali finalità, si rende necessaria una norma che disponga che le risorse di cui all'articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposita unità previsionale di base per essere riassegnate, nell'anno 2009, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni interessati ai suddetti programmi Urban. La norma prevede, altresì, che le disponibilità giacenti al 31 dicembre 2008 sulle contabilità speciali di tesoreria intestate ai comuni, in applicazione del predetto articolo 145, comma 86, della legge n. 388 del 2000, siano riversate, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a cura dei rispettivi funzionari delegati, all'entrata del bilancio dello Stato, sulla stessa unità previsionale di base di cui sopra, per essere riassegnate nell'anno 2009 al predetto Ministero per le cennate finalità.

Sul punto si evidenzia che, durante una riunione del 4 agosto 2008, la Direzione generale per la programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a concordare con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze la necessità di inserire in un

provvedimento legislativo una norma che preveda il trasferimento delle economie dalle contabilità speciali al Fondo di Rotazione e la fissazione del termine del periodo di spesa al 31 dicembre 2009.

ART. 27

In attuazione del Regolamento comunitario 3577/92, i servizi di cabotaggio in Italia sono stati liberalizzati a partire dal 1° gennaio 1999.

Da tale data si è reso necessario porre le navi di bandiera italiana in condizione di competere sul proprio mercato domestico con le navi di bandiere comunitarie concorrenti che, ammesse ad operare liberamente su tale mercato, vantano migliori condizioni in termini di gestione.

I servizi di cabotaggio marittimo hanno quindi beneficiato di sgravi contributivi (da ultimo nella misura del 50%) il cui regime, a seguito dell'ultima proroga, avrà scadenza il 31 dicembre 2008. Ciò al fine di livellare le condizioni di concorrenza.

E' da tenere presente che la stessa disposizione, concepita per la navigazione mercantile, è stata riconosciuta, peraltro in via strutturale, al settore della pesca costiera, interna e lagunare con un'applicazione più ampia (oltre allo sgravio contributivo dell'80%, la misura include anche abbattimenti fiscali di pari percentuale) nel disegno di legge della Finanziaria 2009 all'esame del Senato.

Tenuto conto delle difficoltà economiche e delle conseguenti limitazioni di bilancio che non consentono di rendere strutturali i benefici in forma piena per il cabotaggio marittimo, l'emendamento proposto è volto ad assicurare continuità in termini di applicazione della norma, sia pure in misura più contenuta e limitatamente all'anno 2009, in attesa di migliori condizioni di bilancio che ne consentano l'accoglimento in via strutturale.

L'intervento negli anni ha sempre avuto benessere in ambito comunitario configurandosi l'aiuto tra quelli ammessi per la navigazione marittima.

L'intervento è relativo a circa 290 navi, che interessano circa 2.100 posti di lavoro sui quali ruotano oltre 4.000 marittimi.

Il fabbisogno, per l'anno 2009, è valutato in 20 milioni di euro, pari ad uno sgravio contributivo del 54 %.

La copertura finanziaria è garantita dalle economie derivanti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 145, comma 40, della legge n. 388/2000 e successive modificazioni (€2.550.000,00), dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 13/2006 (€9.450.000,00) e dall'articolo 2, comma 232 della legge n. 244/2007 (€9.450.000,00).

ART. 28

1. POTENZIAMENTO delle INFRASTRUTTURE HARDWARE e SOFTWARE

a. Azione prevista

Acquisizione e messa in esercizio di un nuovo server con caratteristiche adeguate a collegare al Sistema, mantenendo gli attuali livelli di servizio, tutti i *soggetti istituzionali*, centrali e locali (Regioni e Comuni), interessati (ex D.Lgs. 112/98) dalla delega di funzioni nella gestione del demanio marittimo.

Il dimensionamento del numero di utenti (1.000 utenti connessi, di cui 500 "loggati" e 250 "attivi") tiene conto in via prioritaria:

- ❑ del numero di Uffici direttamente interessati (Capitanerie di porto, Autorità portuali, Regioni/Comuni, Magistrato alle acque di Venezia),
- ❑ delle connessioni in essere con gli uffici, centrali e periferici, delle altre PP.AA che già utilizzano il Sistema nell'espletamento dei compiti di istituto (Ministero dell'Ambiente, Agenzia del Demanio, Guardia di Finanza, etc.) e di quelle già richieste (Uffici costieri della Guardia di Finanza, Agenzia del Territorio, etc.).

La messa in esercizio del nuovo server comporta anche l'esigenza di adottare le versioni più recenti degli ambienti di lavoro utilizzati. Ne deriva l'esigenza di adeguare l'imponente parco applicativo già in esercizio al nuovo ambiente di lavoro.

Si rende parimenti necessario procedere, nell'immediato, allo sviluppo di funzionalità integrative che l'attuale fase di esercizio ha evidenziato come necessarie ad accrescere la fruibilità del Sistema soprattutto in termini di ulteriore materializzazione dei processi di gestione del demanio marittimo. Prioritarie, inoltre, sono quelle dedicate all'estensione dei servizi di interscambio alle Agenzie fiscali ai fini di un preciso e sistematico controllo del corretto calcolo e della puntuale esazione dei canoni demaniali marittimi.

a. Costo previsto

Il costo per il potenziamento dell'infrastruttura dedicata all'utenza istituzionale, comprensiva dell'attività di assistenza e di manutenzione hardware e software, è stato stimato in c.a. 4.0 MI €

b. Finalità

Come noto, la norma citata pone in capo allo Stato, e per esso a questo Ministero, la gestione a regime del S.I.D. attraverso protocolli di intesa con le PP.AA. locali delegate che ne regolino l'utilizzo condiviso. Atteso che l'attuale configurazione del server è del tutto inadeguata a sostenere il carico di utenze "istituzionali" previste, il potenziamento dello stesso rappresenta, di conseguenza, condizione irrinunciabile e prioritaria per mettere il Ministero nelle condizioni di adempiere ai propri compiti di istituto e gli EE.LL. di assolvere alle funzioni delegate.

L'intervento mira, inoltre, a dare attuazione alle indicazioni formulate in particolare dalla Corte dei Conti che, nel rilevare, anche di recente, le disfunzioni presenti nell'attuale sistema di controllo del pagamento dei canoni, ha sottolineato l'esigenza porvi al più presto rimedio ravvisando nel S.I.D. il naturale strumento risolutivo.

2. INTERVENTO di RIORDINO della DIVIDENTE DEMANIALE

a. Azione prevista

Gli interventi progettuali che hanno condotto alla realizzazione del S.I.D. hanno consentito, attraverso l'identificazione certa dei beni costituenti il demanio marittimo, di pervenire anche alla documentata ricostruzione giuridica (sulla base degli atti giuridicamente validi) dello sviluppo e della geometria della dividente demaniale.

Il Paese dispone oggi, in particolare, della documentata evidenza del fatto che l'andamento del confine demaniale che presenta, lungo numerosi tratti di costa, una palese inattualità e incoerenza della sua geometria rispetto alle caratteristiche morfologiche, e di demanialità, ed alle nuove destinazioni d'uso dei terreni. Tale situazione, originata dal concorrere di fenomeni naturali (ripascimento ed erosione) e di forte antropizzazione e di radicali trasformazioni del territorio, ha condotto ad un quadro di marcato disordine amministrativo ed ad un diffuso fenomeno di abusivismo. La rilevanza del fenomeno è tale che in più sedi istituzionali (Coordinamento interregionale per il demanio marittimo, V' Commissione della Camera) è stato sollevato il problema di rimuovere, nei tempi più brevi, le incongruenze riscontrate promuovendo quindi il riordino della dividente allo scopo di semplificare l'attività di vigilanza, di controllo e di tutela del demanio marittimo.

In pratica, il "riordino della dividente" comporta un insieme organico di interventi volti a:

- caratterizzare, a partire dalle situazioni di inattualità ed incoerenza amministrativa documentate nel Sistema, i beni (aree e manufatti) che, presenti sul demanio marittimo ed allo stesso legittimamente ascrivibili, hanno perduto i caratteri propri di demanialità (come definita dall'art. 28 del Codice della Navigazione);
- definire, in collaborazione con le PP.AA. locali e con le Agenzie del Demanio e del Territorio, una sistematica azione di razionalizzazione (acquisizioni/dismissioni) allo scopo di dare linearità all'andamento della dividente demaniale e di risolvere le situazioni di abusivismo rilevato;

- promuovere il contestuale aggiornamento delle basi informative del Sistema anche attraverso una sistematica azione di formazione/assistenza teorico-pratica sulle modalità di utilizzo del Sistema, a beneficio degli utenti istituzionali;
- costituire un archivio informatizzato degli atti giuridici di interesse ai fini della smaterializzazione degli archivi.

b. Costo previsto

Per l'avvio del riordino della dividente demaniale si stima un costo di 16.0 Ml €c.a.

c. Finalità

Questo intervento di riordino e di razionalizzazione dell'andamento della dividente demaniale, essenziale ai fini di una efficace azione di gestione/tutela/valorizzazione dei beni demaniali marittimi, consentirà anche ingentissimi rientri per lo Stato e per le PP.AA. locali. Stime, relative all'intero demanio marittimo statale, effettuate dall'allora Direzione Generale del catasto del Ministero delle Finanze, hanno quantificato le possibili entrate una tantum (derivanti da eventuali dismissioni) nell'ordine di 2,5-5 MLD di € e l'incremento a regime delle entrate (ICI, TARSU, IRPEF, canoni concessori, etc.) in 50 Milioni di Euro/anno.

Copertura finanziaria.

La copertura finanziaria è garantita per 8 milioni di euro dalle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007, iscritti in conto residui di stanziamento sul capitolo 7616 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poiché la gara per l'affidamento del trasporto merci da Corigliano Calabro e Catania è andata per due volte deserta, per cui l'importo posto a base di gara (8 milioni di euro) risulta interamente disponibile e per 12 milioni di euro dalle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'articolo 8, comma 4 del decreto legge n. 159/2007 convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007 ed iscritti in conto residui di stanziamento sul capitolo 7670 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infatti i 12 milioni disponibili derivano per 4,5 milioni dal risparmio della gara per l'istituzione di un servizio circolare di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per 5 milioni di euro per l'impossibilità di istituire le agevolazioni tariffarie per la durata di tre anni e per 2,5 milioni dall'impossibilità di istituire un sistema informativo del servizio di mobilità nello stretto di Messina.

ART. 29

Servizio sperimentale italo-francese di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano – Aiton.

1. La sperimentazione del progetto AFA ha preso avvio nel 2004, in ragione del mandato diretto che i Ministri italiano e francese conferirono alle rispettive imprese ferroviarie storiche. Essa, in ragione dei contributi pubblici erogati dallo Stato, è stata regolata con due accordi di programma rispettivamente per il 2004-2006 e per il 2007. Gestore del servizio è la Società AFA, controllata di SNCF e Trenitalia. L'aiuto fu a suo tempo autorizzato –per il periodo 2004/2006- dalla Commissione Europea con Decisione del 10 dicembre 2003. Lo scorso 10 settembre la Commissione Europea ha autorizzato la proroga dell'aiuto per la sperimentazione per il periodo 2007-2009.
2. La fase sperimentale si è protratta oltre le previsioni iniziali a motivo del notevole ritardo (specie sul versante francese) per il completamento dei lavori sulla linea, finalizzati all'adeguamento della sagoma a gabarit B1. Ad oggi la fine dei lavori è prevista entro il 2009. Al termine della fase sperimentale è previsto il passaggio all'esercizio definitivo, mediante una gara internazionale.

3. La prosecuzione del servizio sperimentale fino alla fase “a regime” è stata decisa nel corso del 2007 in una serie di incontri bilaterali tra le delegazioni italiana e francese, nonché nel vertice del 27.11.2007 tra il Ministro dei trasporti italiano e l’omologo Ministro francese. Inoltre il progetto presenta centralità anche nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione (c.d. “Osservatorio Virano”) ed in particolare nei punti di accordo di Pracatinat del 28/6/2008 nonché nei successivi sviluppi ed elaborazioni.
4. Allo stato, è definito il business plan per il 2008, con un fabbisogno di contribuzione pubblica –per parte italiana- pari a 6.300.000 € Per il 2009 il business plan è in corso di definizione, d’intesa con l’Amministrazione francese; si prevede che sia necessario analogo ammontare di risorse.
5. Per il 2007 l’accordo di programma è stato finanziato con risorse del Ministero dell’ambiente a valere sul “Fondo per la mobilità sostenibile”. Per l’anno in corso non è stato possibile perfezionare, a tutt’oggi, l’accordo di programma perché il d.l. 27 maggio 2008 n. 93 (convertito con legge 24/7/2008 n. 126) ha definanziato le risorse all’uopo iscritte sullo stato di previsione di questo Ministero: di qui la necessità di reperire risorse finanziarie alternative.

La copertura finanziaria dell’intervento è garantita dall’economie derivanti nell’esercizio finanziario 2008 dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 232, della legge n. 244/2008.

ART. 30

La richiesta della proroga del decreto relativo ai parametri e delimitazione delle aree concernenti la balneabilità delle acque, è giustificata sia per i tempi necessari al completamento dell’iter procedurale, sia per motivi tecnico scientifici.

Per quanto riguarda l’iter procedurale si fa presente che la procedura di stesura del decreto attuativo prevede l’acquisizione delle specifiche tecniche da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, e i pareri sia del Consiglio Superiore di Sanità che della Conferenza unificata.

ART. 31

Con l’articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006 il legislatore italiano, al fine di una maggior tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi (extra UE) con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in seno all’Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all’officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea.

La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, rendeva, però, noto che introducendo la previsione di cui sopra, l’Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.

Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, con decreto legislativo n. 274 del 2007 si è provveduto, tramite l’inserimento del comma 3 *bis*, a sospendere l’applicazione della norma in esame fino al 31 dicembre 2008.

L’esigenza di tutela della salute pubblica, sottesa alla disciplina della fattispecie in esame, è stata, nel frattempo, condivisa anche da alcuni deputati europei che hanno presentato la “Dichiarazione scritta n. 61/2006 sui principi attivi farmaceutici” con la quale si è richiesto al

Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prevedere l'obbligo del certificato di buona fabbricazione per i produttori e gli importatori di materie prime farmaceutiche.

Con ulteriore nota in data 18 novembre 2008, la Commissione europea – nel ribadire i dubbi sulla legalità della disposizione normativa sopra citata - ha reso noto di essere in procinto di attivarsi per disciplinare, a livello comunitario, la materia in esame al fine “*di rafforzare i vari aspetti della qualità delle sostanze attive farmaceutiche mediante un maggiore controllo delle prassi di fabbricazione nell’Unione europea e nei paesi terzi*” e ha, altresì, manifestato alle Autorità italiane l’opportunità di riesaminare la norma in questione o, in alternativa, di differirne ulteriormente l’applicazione.

La proposta emendativa, in esame, prendendo anche spunto dal suggerimento esplicitamente manifestato dalla stessa Commissione, intende prorogare ulteriormente l’applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale differimento consente di mantenere, comunque, in seno all’ordinamento italiano, la previsione dell’obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l’iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere la disciplina che sarà emanata in materia dai competenti Organi Comunitari e di scongiurare il preannunciato rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia.

Si rappresenta, infine, che la norma proposta non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 32

Il comma 1 è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per la quale già è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009, della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009) e della previsione in forza della quale si debba redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni da parte delle aziende che abbiano già in corso un contratto di appalto. Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.

Le proroghe non comportano alcun onere aggiuntivo per le pubbliche amministrazioni.

ART. 33

L'articolo 24 del decreto legislativo n. 193/2006 stabilisce quanto segue: "*24. Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici.*

1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22. "

Per quanto concerne i medicinali veterinari omeopatici che possono essere autorizzati al commercio con procedura di registrazione semplificata ai sensi degli articoli 20 e 21 dello stesso decreto, è quasi concluso l'iter di approvazione delle linee guida per l'elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica, che le imprese interessate devono presentare per la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici ai quali si applica la procedura suddetta.

Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni che devono essere rilasciate ai medicinali veterinari omeopatici cui non si applica la procedura semplificata sopracitata, il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo di cui trattasi stabilisce che questo ministero "con proprio decreto emana apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuità e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che non soddisfano le condizioni...(omissis)...In tale caso il Ministero della salute notificherà alla Commissione le regole speciali adottate".

Il decreto ministeriale sopracitato, ad oggi, non è stato emanato poiché non sono stati completati gli opportuni approfondimenti e studi da parte degli esperti per stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle prove suddette. Per quanto sopra si ritiene necessario prorogare di un anno il termine di cui trattasi.

ART. 34

L'emendamento in questione consente di assicurare la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari che la Croce rossa svolge in regime di convenzione con soggetti pubblici, quali le ASL, i Comuni e le Prefetture, e con soggetti privati, impegnando quotidianamente e prevalentemente personale dell'Ente assunto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 e del D.Lgs. n. 165/2001, che, ad oggi, è pari ad un contingente di 1.739 unità. In particolare, le funzioni svolte da detto personale civile a tempo determinato in regime convenzionale interessano le Asl per il trasporto infermi e il "118", le Prefetture per la gestione delle attività socio-sanitarie presso i Centri di Accoglienza Profughi, il Ministero della Salute per il servizio di Pronto Soccorso Aeroportuale e le altre Istituzioni Pubbliche locali sempre per attività sociali e socio-sanitarie.

L'emendamento in questione si rende necessario al fine di assicurare, mediante la proroga dei contratti a tempo determinato legati alle esigenze convenzionali, la continuità dei servizi socio-sanitari che la Croce Rossa svolge in favore del Servizio Sanitario Nazionale. La mancata proroga dei predetti contratti che scadono il 31 dicembre 2008 potrebbe pregiudicare l'assolvimento dei predetti compiti.

La proroga dei predetti contratti resta, comunque, legata alle convenzioni. Pertanto, il mancato rinnovo della convenzione determina l'impossibilità di prorogare il relativo contratto a tempo determinato.

Al riguardo, la Croce Rossa Italiana, da diversi anni, svolge un'attività che, pur non rientrando propriamente nei suoi compiti di istituto così come previsti dallo Statuto dell'Ente, viene effettuata dal medesimo Ente in regime di convenzione con soggetti pubblici, quali le ASL, i Comuni e le Prefetture, e con soggetti privati. Detta attività impegna quotidianamente e prevalentemente personale della CRI assunto a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001.

Tale personale in servizio a tempo determinato svolge:

- a) in regime convenzionale con le ASL, il servizio per il trasporto infermi e quello relativo al "118";
- b) con le Prefetture, la gestione delle attività socio-sanitarie presso i Centri di Accoglienza Profughi;
- c) con il Ministero della Salute, il servizio di Pronto Soccorso Aeroportuale e
- d) con altre Istituzioni Pubbliche locali sempre attività socio-sanitarie.

A tal fine si rammenta che il vigente Statuto dell'Ente, all'art. 2 relativo ai compiti, prevede che la CRI "concorra attraverso lo strumento della convenzione" ad effettuare il pronto soccorso e il trasporto infermi e, sempre per il tramite dell'istituto della convenzione, concorra al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del SSN con il proprio personale.

Trattasi, pertanto, di un'attività molto varia che tutti i comitati della CRI (provinciali e locali), svolgono per conto di soggetti pubblici e privati.

Detta attività ha contribuito in modo prevalente a far conseguire all'Ente, nella fase di approvazione del bilancio 2008, un ammontare complessivo di entrate pari a circa 150 milioni di euro (detto dato, rappresenta una stima che si rileva dal Conto Consuntivo 2007, non ancora consolidato, a fronte di una accertamento definitivo di euro 123 milioni 437 mila escluse le regioni Emilia Romagna, Toscana e Puglia . Il dato, pertanto, comprende anche quello concernente le regioni Emilia Romagna, Toscana e Puglia che ammonterebbe a circa 35 milioni.

Attualmente, da quanto è emerso da un'indagine condotta dagli Uffici del Comitato Centrale della CRI, alla data del 31 dicembre 2008, il numero stimato delle convenzioni su tutto il territorio nazionale è di circa 480 così distribuite:

- a) n. 357 convenzioni nell'Italia del Nord che hanno comportato l'utilizzo di un contingente pari a 1.106 unità di personale a tempo determinato che ha assicurato lo svolgimento di complessivi 828.000 servizi di intervento;
- b) n. 99 convenzioni nell'Italia centrale che hanno comportato l'utilizzo di un contingente pari a 645 unità di personale a tempo determinato che ha assicurato lo svolgimento di complessivi 420.000 servizi di intervento;
- c) n. 26 convenzioni nell'Italia meridionale, incluse le Isole, che hanno comportato l'utilizzo di un contingente pari a 88 unità di personale a tempo determinato che ha assicurato lo svolgimento di complessivi 31.000 servizi di intervento.

I ricavi lordi complessivi derivanti dalle citate 482 convenzioni ammontano a circa 103 milioni di euro che rappresenta il 68,8% delle entrate complessive del Territorio, ammontanti a circa 150 milioni di euro. (Dato certificato dal Consuntivo 2007).

Il costo del personale utilizzato a tempo determinato nelle citate convenzioni ammonta a circa 51 milioni di euro pari alle competenze corrisposte alle 1.739 unità di personale a tempo determinato. Detta stima è stata ottenuta nel modo seguente:

- a) il trattamento economico complessivo della posizione A2, come risulta dal vigente CCNL, è di euro 19.112,93;
- b) il trattamento economico complessivo della posizione B1, come risulta dal vigente CCNL, è di euro 20.482,79;
- c) il trattamento economico complessivo della posizione B2, come risulta dal vigente CCNL, è di euro 21.665,16;

Sulla base del CCNL vigente, detti trattamenti devono considerarsi maggiorati del 25-28%, tenuto conto della peculiare e particolare mansione svolta da tale personale (turnazioni festive e notturne relative al servizio autoambulanza H24). Ciò posto, il trattamento economico medio ipotizzato è dato da euro 26.000-27.000, ottenuto considerando i suindicati trattamenti economici complessivi come risulta dai CCNL, la citata maggiorazione, nonché la diversa distribuzione del personale in servizio a tempo determinato sulla base dell'inquadramento giuridico ed economico (al riguardo la posizione A2 rappresenta il 90% del dato complessivo considerando anche le posizioni B1 B2 ricoperte dal personale a tempo determinato)

Il costo complessivo di amministrazione e di gestione (ammortamenti carburante, buono pasto, parti di ricambio automezzi, manutenzione ordinaria e straordinaria, traino, gestione sinistri, multe, pneumatici, lavaggi, energia elettrica ed utenze, riscaldamenti ed accessori, assicurazioni, etc.) ammonta a circa 16 milioni di euro, tenuto conto che l'incidenza media percentualmente stimata di tale costo rispetto a quello complessivo relativo al personale a tempo determinato (51 milione di euro), è del 30 per cento. Al riguardo è stato considerato il dato concernente i Comitati regionali della Lombardia e Piemonte che sono le realtà più rappresentative per ciò che riguarda l'attività in regime di convenzione della CRI a livello nazionale.

Pertanto, da quanto suesposto, il ricavo netto concernente le attività che la Croce Rossa svolge in regime di convenzioni risulta pari a circa 36 milioni di euro.

La copertura dell'onere finanziario si provvede, pertanto, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 35

La proposta si rende necessaria in quanto l'adozione della Carta nazionale dei servizi come unica modalità di accesso ai servizi *on line* delle amministrazioni renderebbe oneroso – sia per i datori di lavoro che per i servizi informatici delle Pubbliche Amministrazioni – l'andamento delle applicazioni già *on line*, in special modo in un momento in cui il proliferare di norme che disciplinano l'invio telematico di documentazione alle pubbliche amministrazioni si inserisce in un momento di contrazione della spesa pubblica.

ART. 36

L'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, nell'eventualità in cui le Regioni non provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a verificare l'adeguatezza strutturale dei Comuni subdelegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, la stessa subdelega decade, con ritorno della funzione in capo alle Regioni deleganti.

La proposta di proroga in esame mira a rinviare di sei mesi l'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Essa si propone, inoltre, di evitare che il 1° gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle Regioni (che mancano delle strutture per esercitare detto compito), prevenendo il rischio della paralisi delle autorizzazioni paesaggistiche, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009.

La proroga richiesta risponde anche all'impegno assunto dal Ministro su un'apposita risoluzione (7 – 00079) presentata alla VIII Commissione della Camera da numerosi deputati della maggioranza.

ART. 37

L'art. 71-*septies*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

Il successivo comma 2 prevede che detto compenso debba essere determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto della normativa comunitaria e sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti.

La necessità della proroga alla data del 31 dicembre 2009 deriva, pertanto, dalla definizione delle procedure comunitarie, avviate allo scopo di individuare la qualificazione giuridica dei sistemi di videoregistrazione da remoto.

ART. 38

L'articolo 5 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 proroga al 31 dicembre 2008 la durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli organi della fondazione "La Triennale di Milano".

La proposta di proroga della durata in carica delle strutture di vertice dei predetti enti si rende necessaria per garantire il proprio funzionamento, prevenendo la paralisi delle importanti attività culturali esercitate.